

**DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA**  
6 luglio 1989.

**Autorizzazione al Tesoro dello Stato a modificare le caratteristiche tecniche delle monete da L. 100 e da L. 50.**

**IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA**

Visto l'art. 1 della legge 24 dicembre 1951, n. 1405, concernente la fabbricazione e l'emissione di monete metalliche da L. 50 e da L. 100;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1951, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 35 dell'11 febbraio 1952, relativo alle caratteristiche ed al contingente delle monete da L. 50 e da L. 100;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 luglio 1955, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 205 del 6 settembre 1955, con il quale sono state modificate le caratteristiche tecniche delle monete da L. 50 e da L. 100 e ne sono stati elevati i relativi contingenti;

Vista la legge 20 aprile 1978, n. 154, concernente la costituzione della Sezione Zecca nell'ambito dell'Istituto Poligrafico dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1979, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 57 del 27 febbraio 1979, con il quale il contingente delle monete da L. 50 è stato elevato a L. 180.000.000.000;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 giugno 1981, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 201 del 27 luglio 1981, con il quale è stata autorizzata l'emissione della moneta da L. 100 celebrativa del centenario della fondazione dell'Accademia navale di Livorno ed è stato fissato in L. 356.000.000.000 il contingente delle monete da L. 100;

Sulla proposta del Ministro del tesoro;

Decreta:

Art. 1.

Le caratteristiche tecniche delle monete da L. 100 e da L. 50 di cui all'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 30 luglio 1955, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 205 del 6 settembre 1955, sono sostituite dalle seguenti:

valore nominale in lire 100: metallo acmonital; diametro mm 18,3; peso legale gr. 3,3, massimo gr. 3,4, minimo gr. 3,2; contorno godronato;

valore nominale in lire 50: metallo acmonital; diametro mm 16,55; peso legale gr. 2,7, massimo gr. 2,85, minimo gr. 2,55; contorno liscio.

Art. 2.

Il tipo delle monete da L. 100 e da L. 50, approvato con l'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 luglio 1955, è sostituito da quello conforme alle descrizioni tecniche di cui all'art. 1 del presente decreto.

Le impronte eseguite in conformità delle anzidette descrizioni, saranno riprodotte in piombo e depositate presso l'Archivio di Stato.

Art. 3.

I contingenti, in valore nominale, delle suddette monete restano confermati in L. 356.000.000.000 per le monete da L. 100 ed in L. 180.000.000.000 per le monete da L. 50.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 6 luglio 1989

COSSIGA

AMATO, *Ministro del tesoro*

*Registrato alla Corte dei conti, addì 15 luglio 1989*  
*Registro n. 22 Tesoro, foglio n. 50*

89A3601

**DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA**  
17 luglio 1989.

**Scioglimento del consiglio comunale di Manzano.**

**IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA**

Considerato che il consiglio comunale di Manzano (Udine) non è riuscito a provvedere all'approvazione del bilancio di previsione 1989 neglignendo così un preciso adempimento prescritto dalla legge di carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'amministrazione;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visti gli articoli 4 della legge 22 dicembre 1969, n. 964, 323 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148 e 106 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;